



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 74
Del 28/07/2026**

OGGETTO:

CHIUSURA VIA RONCASTALDO PER LA FESTA DI S. LORENZO IL GIORNO 10/08/2026

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAZZETTI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

Visti gli articoli 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

Vista la legge 142/90 e successive modificazioni.

Visto il D.l.vo 80/98.

Viste le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

Visto lo Statuto del Comune di Loiano.

Visto il DECRETO DEL SINDACO n. 7 del 20/12/2025 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Valli Savena-Idice in data 21/07/2026 prot. nr. 9301 e pervenuta al Comune di Loiano in data 28/07/2026 prot. nr. 8222 con la quale il "Circolo Anspi Insieme in Cammino" comunica lo svolgimento della manifestazione denominata "FESTA DI SAN LORENZO DI RONCASTALDO" che si svolgerà dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del giorno 10/08/2026, sulla Via Roncastaldo, tra il civico nr. 34 e il civico nr. 46;

RILEVATO l'interesse pubblico alla realizzazione della manifestazione socio-culturale;

CONSIDERATA la necessità degli organizzatori dell'evento di montare gli stands che verranno utilizzati durante l'evento;

CONSIDERATA la necessità, per motivi di sicurezza nella circolazione di inibire il transito veicolare nel tratto interessato dalla manifestazione;

DISPONE

Il divieto di circolazione dal civico nr. 34 al civico nr. 46 della Via Roncastaldo dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del 10/08/2026.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed ai mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore 00:00 dell'11/08/2026 l'organizzatore dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c.1 e 4 del vigente CDS.

Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n. 1 addetti;
- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;

- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente abili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma terzo del Codice della strada e art. 4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.